



COMUNE DI RIMINI

APPENDICE AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO LA
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO, DELLE COMMISSIONI E DELLE CONFERENZE
PRESIDENTI IN VIDEOCONFERENZA E IN MODALITA'
MISTA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. La presente appendice al Regolamento, prevista dall'art. 53, comma 1 quinquies dello stesso e adottata ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 dello Statuto Comunale, disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista, con la simultanea e contestuale partecipazione di alcune/i Consigliere/Consiglieri fisicamente presenti in aula e di altre/i collegate/i da remoto ad apposita piattaforma telematica.
2. La medesima appendice si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle Conferenze Presidenti delle Commissioni e Presidenti dei Gruppi consiliari, che si tengono in videoconferenza o in modalità mista.

Art. 2

Principi e criteri

1. La presente appendice al Regolamento è ispirata ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL ed ai seguenti criteri:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune. Le sedute delle Commissioni sono trasmesse in differita, mentre fanno eccezione, avendo carattere riservato, le riunioni della Conferenza Presidenti dei Gruppi consiliari e della Conferenza Presidenti delle Commissioni consiliari. In ogni caso, la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare e mediante informazione alle/ai Consigliere/Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione con le stesse modalità delle sedute svolte in presenza;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali e le registrazioni su supporto digitale.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità di tutte/i le/i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutte/i le/i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra le/i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dalle/dai singole/i Consigliere/Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute laddove necessarie del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che la Segretaria/il Segretario comunale possa esercitare le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL, abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

TITOLO SECONDO

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

Convocazione

1. La/il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio con le modalità e contenuti a norma di quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza o alla modalità mista.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche una/uno o più componenti della Giunta comunale e/o dirigenti e funzionarie/funzionari competenti per materie oggetto della trattazione o figure esterne convocate.
4. La documentazione relativa agli oggetti in trattazione, così come quella ulteriore presentata in corso di seduta dalle/dai Consigliere/Consiglieri è resa disponibile in formato digitale e sugli spazi della piattaforma per quanto compatibile.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. In caso di convocazione del Consiglio comunale con modalità mista, sono ammesse/i alla partecipazione con collegamento da remoto solo le Consigliere e i Consiglieri che abbiano dichiarato alla Presidenza preventivamente, almeno entro le ore 14:00 del giorno fissato per la seduta di Consiglio, fatto salvo diverso orario indicato nell'avviso di convocazione, la propria impossibilità di partecipare in presenza. L'impossibilità alla partecipazione della Consiglieria/del Consigliere alla seduta in presenza deve essere motivata.
2. Al fine di consentire l'ordinato e corretto andamento dei lavori consiliari, una volta effettuata e comunicata alla Presidenza del Consiglio la scelta in ordine alla modalità di partecipazione alla seduta, la/il Consiglieria/e non potrà modificarla nel corso della medesima seduta. Pertanto, ove avesse scelto di partecipare in presenza, la/il Consiglieria/e non potrà poi, ove avesse abbandonato fisicamente la seduta, collegarsi da remoto nel corso della stessa seduta. Analogamente, la/il Consiglieria/e non potrà collegarsi da remoto prima di raggiungere fisicamente l'aula del Consiglio ove avesse optato per la partecipazione in presenza.
3. La/il Consiglieria/e che partecipa in videoconferenza, come già disposto dal

comma 1 quater dell'art. 53 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo ricoperto e rispettose per il decoro dell'istituzione. A tal fine la/il Consigliera/e mantiene la videocamera accesa per tutto il tempo di partecipazione alla seduta.

4. Il collegamento da remoto è consentito da qualsiasi luogo al chiuso purché sia garantita la stabilità e l'efficienza della connessione.
5. Ogni Consigliera e ogni Consigliere è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta sono accertate da parte della Segretaria/del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità delle/dei Consigliere/Consiglieri e la presenza del numero legale. Le/i partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono, per consentire la propria identificazione. In mancanza di identificazione con videocamera e microfono, la/il Consigliera/e è considerata/o assente.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerate/i presenti sia le Consigliere e i Consiglieri presenti in aula che quelle/i collegate/i da remoto.
4. La/il Consigliera/e può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegata/o.
5. Ai fini dell'attribuzione del gettone di presenza, per quanto previsto dagli articoli 46 e 46/bis del Regolamento del Consiglio comunale, la/il Consigliera/e che partecipa in videoconferenza comunica alla Presidenza la volontà di scollegarsi e quindi abbandonare la seduta per consentirne la rilevazione a verbale.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente la/il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile la Segretaria/il Segretario Generale o suo sostituto. In caso di impossibilità della Segretaria/del Segretario Generale, o della/del sua/o sostituta/o, ad essere in presenza, la/lo stessa/o si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dalla/dal Presidente del Consiglio comunale secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
3. La/il Presidente assume le determinazioni necessarie nei casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza che possono rendere impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. In tal caso la/il Presidente può dare corso ugualmente ai lavori dell'assemblea in presenza del numero legale oppure può disporre brevi sospensioni dei lavori per consentire la risoluzione dei problemi tecnici e quindi l'effettiva partecipazione delle Consigliere e dei Consiglieri impossibilitate/i per tali motivi.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 1, le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza fisica della/del Presidente e della Segretaria/del Segretario in sala Consiglio e la simultanea e contestuale partecipazione delle Consigliere e dei Consiglieri sia in presenza fisica che mediante collegamento alla piattaforma informatica, per l'intera durata della seduta. La modalità di presenziare alla seduta viene riportata a verbale.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno la/il Presidente invita le Consigliere e i Consiglieri ad iscriversi alla discussione con le modalità indicate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Le Consigliere e i Consiglieri che intervengono da remoto, previa ammissione della/del Presidente, attivano la propria richiesta e il microfono

con le modalità previste dalla piattaforma. Terminato l'intervento il microfono deve essere disattivato.

Art. 10

Votazioni

1. Il voto è espresso avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità delle Consigliere e dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
2. In caso di impossibilità di avvalersi della piattaforma per le votazioni il voto è espresso per chiamata nominale da parte della Segretaria/del Segretario Generale, la/il Consigliera/e previa attivazione di videocamera e microfono, esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
3. La/il Presidente, con l'assistenza della Segretaria/del Segretario Generale, accerta l'esito del voto espresso dalle/dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la/il Presidente può:
 - decidere di sospendere per un tempo stabilito la seduta, al termine del quale dopo aver riaccertato il quorum di validità della seduta, riaprire la votazione;
 - rimandare l'esito della votazione ad altra seduta;

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto alla Consigliera/al Consigliere che lo ha espresso.
2. Qualora quanto previsto al comma 1 non fosse possibile, la discussione di argomenti che prevedano la votazione a scrutinio segreto dovrà svolgersi esclusivamente in presenza.

Art. 12

Verbali

- 1.** Il Verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta si è svolta in videoconferenza, o in forma mista e di coloro che partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

TITOLO TERZO

SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 13

Convocazione

1. Alle sedute delle Commissioni consiliari, della Conferenza Presidenti dei Gruppi consiliari e della Conferenza Presidenti delle Commissioni consiliari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.
2. Le Commissioni secretate e quelle convocate al di fuori delle sedi comunali si tengono in presenza.
3. È sempre consentita la partecipazione in forma mista. Per tali sedute è prevista la presenza della/del Presidente, della segretaria/del segretario della Commissione e delle/dei rappresentanti dell'Amministrazione in idonea sede comunale.
4. In ogni caso la/il Presidente, la segretaria/il segretario della Commissione, le/i rappresentanti dell'Amministrazione e le/i funzionarie/funzionari dell'Ente devono collegarsi da postazione ubicata in idonea sede comunale.

TITOLO QUARTO PROTEZIONE DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente le/i componenti del Consiglio comunale, le Assessore/gli Assessori, le/i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti di cui al comma 1, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato alle/ai componenti del Consiglio comunale.
3. La/il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, sono applicabili le disposizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.